

**Oggetto: Gara per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 10**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.it](http://www.mef.it)

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento fornisce chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

\*\*\*

## CHIARIMENTI

### 1) Domanda

Relativamente alla documentazione di gara, il fac-simile “Allegato 13 – Modello di dichiarazione di avvalimento” in formato word è corrotto e non si può aprire: è possibile sostituirlo con uno leggibile?

### Risposta

Il fac-simile “Allegato 13 – Modello di dichiarazione di avvalimento” in formato word è stato sostituito ed è disponibile sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.it](http://www.mef.it)

### 2) Domanda

In merito all'indicazione dei costi delle verifiche ispettive, si prega di chiarire se i costi a carico del fornitore (che “non potranno superare lo 0,5% del valore degli ordinativi di fornitura emessi a valere sulla Convenzione”, come indicato al punto 3 di pag. 11 di 46 del Disciplinare di gara) siano da intendersi “e comunque fino ad un massimo pari ai costi stimati” (di €. 8.040,00 per il lotto nr. 1, €. 6.030,00 per il lotto nr. 2 ed €. 10.720,00 per il lotto nr. 3). Ove così non fosse, si prega di indicare quali siano i costi realmente da prevedere giacché - applicando lo 0,5% sul valore a base d'asta - i costi delle verifiche ispettive diventerebbero di gran lunga superiori a quelli stimati.

### Risposta

Con riferimento a ciascun singolo lotto, il costo delle verifiche ispettive è a carico del Fornitore fino all'ammontare pari al massimo allo 0,5% del valore degli ordinativi di fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo pari al valore individuato al par. 3 (pag. 11 di 46) del Disciplinare di gara ossia € 8.040,00 per il Lotto 1, € 6.030,00 per il Lotto 2 ed € 10.720,00 per il Lotto 3.

### 3) Domanda

Gli importi dei contributi a favore dell'A.N.A.C. riportati a pag. 20 di 46 del Disciplinare per i lotti nr. 1 e nr. 2 sono di €. 200,00 cadauno. Accedendo al sito dell'A.N.A.C., invece, tali contributi paiono essere di €. 500,00 cadauno. Si prega di chiarire l'importo del contributo effettivamente da versare e/o se i codici CIG indicati siano corretti.

**Risposta**

L'importo del contributo A.N.A.C. nonché il CIG relativo ad ogni singolo lotto sono quelli riportati al par. 11 del Disciplinare di Gara. Il sito A.N.A.C ora risulta allineato a quanto previsto nella documentazione di gara.

**4) Domanda**

In merito a quanto richiesto al punto a) del paragrafo "22.1 – Documenti per la stipula" del Disciplinare di gara (dichiarazione dei "familiari conviventi" dei soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011), si chiede conferma che tale dichiarazione possa essere resa dal legale rappresentante del concorrente per tutti i soggetti tenuti ad effettuarla.

**Risposta**

Ferma restando la circostanza che trattasi di documentazione da prodursi in sede di stipula da parte dell'aggiudicatario, si conferma la possibilità che siffatta dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, venga rilasciata e sottoscritta dal firmatario dell'intera documentazione di gara, benché terzo, con conseguente assunzione di responsabilità in capo al dichiarante.

**5) Domanda**

Immaginiamo uno scenario dove l'impresa "A" partecipa come "impresa singola" sul lotto nr. 1, come mandataria di un R.T.I. costituito con l'impresa "B" sul lotto nr. 2 e come mandataria di un R.T.I. costituito con le imprese "B" e "C" sul lotto nr. 3 (che sembra essere possibile leggendo le indicazioni scritte sul Disciplinare). Le domande di partecipazione diventano tre, non fosse altro che per indicare le diverse forme di partecipazione. La domanda è: l'imposta di bollo dovuta è una sola (€ 16,00, pagata dall'Impresa "A") oppure tre (una per ogni "diversa" domanda di partecipazione, per un totale di € 48,00)?.

**Risposta**

Si rappresenta che, così come previsto al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara, la singola domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo. In tema resta, altresì, fermo quanto previsto al predetto paragrafo in caso di partecipazione in forma associata.

**6) Domanda**

Il paragrafo "2.2 – Equipaggiamenti minimi" del Capitolato tecnico riporta una tabella di "equipaggiamenti standard minimi obbligatori", tra i quali è presente – relativamente al lotto nr. 1 - il contenuto "cruise control". Si precisa che tale contenuto in caso di allestimenti di istituto, può risultare incompatibile con la rimozione della radio di serie per il montaggio delle radio specifiche delle FF.OO. Si richiede di considerare pertanto il Cruise Control come "contenuto aggiuntivo a richiesta" anche per il lotto nr. 1.

**Risposta**

Si confermano le previsioni del Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui l'inserimento di allestimenti risulti incompatibile con gli equipaggiamenti dei veicoli, il Fornitore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione entro il termine previsto all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali. Le soluzioni a tali incompatibilità dovranno essere concordate tra le parti.

### 7) Domanda

Per i contenuti inseriti nella tabella degli “equipaggiamenti aggiuntivi (almeno 2 a scelta)”, si prega di chiarire cosa si intende per:

- “sistema antiribaltamento”. La nostra interpretazione è che si tratti dell’ ESP (Electronic Stability Program ): si prega di chiarire se quanto da noi ipotizzato come contenuto disponibile è corretto;
- “assistenza alla frenata di emergenza”. La nostra interpretazione sarebbe l’HBA (“Hydraulic Brake Assist”), il sistema di ausilio alla guida che rafforza la risposta del freno in caso di frenata di emergenza: si prega di chiarire se quanto da noi ipotizzato come contenuto disponibile è corretto.

### Risposta

Con riferimento agli “equipaggiamenti aggiuntivi (almeno 2 a scelta)” previsti al par. 2.2 del Capitolato Tecnico, si precisa che per:

- “sistema anti-ribaltamento” si intende un sistema di controllo automatico che agisce come ulteriore supporto all’ESC, in grado di rilevare la perdita di tenuta di strada e di attivare una serie di contromisure per mantenere l’assetto del veicolo in corsa evitandone il ribaltamento. Pertanto, non si conferma quanto prospettato nella richiesta di chiarimento;
- “assistenza alla frenata di emergenza” si intende un sistema di ausilio alla guida che rafforza la risposta del freno in caso di frenata di emergenza. Risulta, quindi, corretta l’interpretazione di cui alla richiesta di chiarimento.

### 8) Domanda

Il paragrafo “2.2 – Equipaggiamenti minimi” del Capitolato tecnico riporta una tabella di “equipaggiamenti aggiuntivi (almeno 2 a scelta)”, tra i quali almeno due devono essere presenti sulle vetture offerte. Si richiede se possa venire accettato che tra questi equipaggiamenti aggiuntivi ne possa essere presente “almeno 1 a scelta”.

In alternativa si propone l’adozione di un’unica tabella di contenuti aggiuntivi minimi, accorpando le due tabelle presenti in capitolato, all’interno della quale i costruttori possano scegliere NR. 2 (DUE) contenuti da aggiungere al prodotto base. Tale richiesta è finalizzata alla partecipazione nonché alla eventuale gestione successiva della convenzione.

### Risposta

Si confermano le previsioni del Capitolato Tecnico.

### 9) Domanda

In caso di aggiudicazione della fornitura, la vendita di tutti i veicoli disponibili prevede la possibilità di una estensione massima dei volumi pari ai due quinti dei medesimi. Questo avviene abitualmente con una richiesta di integrazione della fideiussione originariamente prestata per il relativo lotto, relativa ai soli “veicoli” e non anche alle “verifiche ispettive”. In questa gara viene però richiesto di produrre – oltre a quella per le “verifiche ispettive” – altre due distinte e separate fideiussioni: una “in favore di Consip” ed una “in favore delle Pubbliche Amministrazioni”. Si richiede se – in caso di aumento di uno o di due quinti dei volumi disponibili – la cauzione da integrare sia quella in favore di Consip, quella in favore delle Pubbliche Amministrazioni od entrambe.

**Risposta**

Si evidenzia che nell'ipotesi in cui il quantitativo massimo venga aumentato di uno o di due quinti entrambe le cauzioni definitive (sia quella in favore di Consip sia quella in favore delle Pubbliche Amministrazioni) dovranno essere corrispondentemente incrementate.

**10) Domanda**

Al punto "15.1 – Documenti a comprova dei requisiti tecnici" del Disciplinare di gara, al punto b) di parla di "documentazione (brochure ovvero listini ufficiali ecc.) idonea ad attestare il possesso degli equipaggiamenti standard minimi obbligatori ed aggiuntivi previsti al punto 2.2 del Capitolato Tecnico". Il tema è ripreso al punto "20 Bis – Verifica della documentazione a comprova dei requisiti tecnici", dal quale pare che l'invio dei suddetti documenti possa avvenire in fase di gara o in un momento successivo. Si richiede:

- conferma che l'invio dei suddetti documenti possa avvenire in fase di gara o in un momento successivo;
- alcuni requisiti (es.: immobilizer o equivalente) sono ormai talmente "radicati" nel veicolo che difficilmente vengono citati nei documenti ufficiali. Altri requisiti possono invece essere presenti sui veicoli offerti solo come optionals a pagamento; dai documenti ufficiali non è pertanto riscontrabile la loro presenza effettiva sui veicoli, ma solo la possibilità che essi ne vengano dotati. Si richiede pertanto se in luogo di documentazione comunque non esaustiva a comprovare l'effettiva presenza sui veicoli offerti dei "requisiti standard minimi obbligatori" e degli "equipaggiamenti aggiuntivi (almeno x a scelta)" non possa invece essere resa una dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti la presenza dei contenuti sui veicoli offerti.

**Risposta**

Qualora dalla documentazione ufficiale (brochure ovvero listini ufficiali, ecc.) non si possa evincere il possesso di alcuni dei requisiti tecnici dei veicoli, il Concorrente potrà produrre una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del concorrente con cui si attesti la presenza sui veicoli offerti dei predetti requisiti.

**11) Domanda**

Al punto "15 – Contenuto dell'offerta economica" viene richiesto di indicare, in relazione al modello proposto, il "relativo codice di omologazione europea" ed il relativo "tipo/variante/versione". Ma il "codice di omologazione europea" è un dato da tempo non più disponibile, mentre è disponibile il "numero di omologazione europeo", apparentemente non richiesto. Si chiede conferma che per "codice di omologazione europea" si intenda in realtà il "numero di omologazione europeo" (e cioè il numero del Fascicolo di Omologazione Europea).

**Risposta**

Si conferma che per codice di omologazione europea deve intendersi il numero di omologazione europeo.

**12) Domanda**

Al fine di garantire la migliore competitività a CONSIP per il bando in essere chiediamo la partecipazione all'interno dei singoli lotti di due o più società afferenti al medesimo gruppo.

**Risposta**

Ferma la possibilità:

- a) per due o più imprese facenti parte di un medesimo gruppo di partecipare, a uno o più Lotti, in RTI;

- b) per i concorrenti che presentano offerta per più lotti di partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata),

si evidenzia che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione l'ipotesi in cui l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

### 13) Domanda

Possiamo partecipare nel seguente modo? LOTTO 1: prodotti società 1 LOTTO 2: a) prodotti società 1, b e c) prodotti società 2 LOTTO 3: metà dei lotti società 1 e metà dei lotti 3. Ribadiamo che le società partecipanti sono afferenti al medesimo gruppo automobilistico.

#### Risposta

Fermo restando quanto indicato ai punti a) e b) della risposta alla domanda 12) relativamente alla forma di partecipazione, il concorrente potrà proporre in ciascun lotto i prodotti che ritiene più opportuni.

### 14) Domanda

Si può partecipare solo al sotto segmento di un lotto? es: Se partecipo al lotto 2, posso presentare offerte solo per sotto segmento 2a e 2b ma non 2c?

#### Risposta

Si rappresenta che non è possibile offrire veicoli esclusivamente per uno o più segmenti del Lotto essendo, invece, obbligatorio (pena l'esclusione) offrire per tutti i segmenti in cui è suddiviso il Lotto medesimo.

### 15) Domanda

Il punto 14 dell'allegato 2 "Facsimile domanda di partecipazione" non è chiaro. Posto infatti che nella dichiarazione viene richiesto "di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_ oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_", si ritiene manchi il termine della frase "ai fini delle comunicazioni di cui all'art 76, comma 5, del Codice": si chiede conferma che tale termine della frase sia da inserire nella dichiarazione.

Si chiede inoltre se quanto successivamente scritto nel suddetto punto 14 "-che, anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e stante quanto previsto nella lex specialis, per le comunicazioni inerenti la presente procedura con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita 'Area comunicazioni' del sistema ad esso riservata ed elegge altresì domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato" sia:

- da utilizzarsi "solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri" e – quindi – da non dichiarare in caso di concorrenti aventi sede in Italia;
- da dichiarare da parte di tutti i concorrenti all'interno del punto 14 (nel qual caso si prega di specificare come possa essere "legato" alla richiesta "di indicare i seguenti dati ...");
- da dichiarare da parte di tutti i concorrenti in un punto separato dal punto 14 (con conseguente "scorrimento" di tutti gli altri punti indicati).

**Risposta**

In ordine ai quesiti posti si evidenzia che non è necessario aggiungere alcuna ulteriore dichiarazione rispetto a quanto già previsto al punto 14 dell'allegato 2 "Facsimile domanda di partecipazione". Sul punto, infatti, il Disciplinare di gara (paragrafo 14.3.1 punto 10) è chiaro nel disporre che l'indicazione, da parte di tutti i concorrenti aventi sede in Italia, dell'indirizzo PEC è necessaria ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Da ciò ne consegue che tutti i concorrenti aventi sede in Italia sono tenuti ad indicare nel predetto punto 14 il proprio indirizzo PEC, mentre per i concorrenti con sede in altro stato membro dell'UE è sufficiente l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica. La seconda parte del quesito non è chiara; si conferma tuttavia che con la presentazione dell'offerta il singolo concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata ed all'indirizzo PEC indicato al più volte richiamato punto 14 dell'allegato 2.

*Dott.ssa Roberta D'Agostino*

(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi)